

Nuova «Via», 30 giorni per l' esame preliminare

Paola Ficco

Venerdì 21 luglio entra in vigore il restyling della Valutazione d' impatto ambientale. La rivisitazione arriva con il decreto legislativo 104/2017, pubblicato ieri in Gazzetta, che incide profondamente sul Codice ambientale. L' Italia recepisce così la direttiva 2014/52/UE e rivede gli istituti della verifica di assoggettabilità a Via e della Via soprattutto con l' obiettivo di semplificarle, contraendo i tempi: da 300 giorni a 6 anni per la valutazione e da 2 mesi a 2,6 anni per la verifica di assoggettabilità. Troppi, mentre il valore complessivo degli investimenti in opere statali soggette a Via e pendenti ammonta a circa 21 miliardi di euro. Con una nuova procedura unificata, il passaggio alla competenza statale dei progetti energetici e regole tutte nuove che incidono anche sul ruolo delle Regioni, tutto dovrebbe tornare nel solco della normalità e la Via statale mira a essere conclusa entro 390 giorni: 60 per presentare la domanda; 210 per pareri e consultazioni del pubblico; 120 per valutare il tutto ed emettere il provvedimento. I termini sono considerati perentori e la mancata osservanza determina la responsabilità disciplinare dei dirigenti degli uffici preposti. Circa i pareri delle altre amministrazioni, è previsto che ove non siano resi nei termini, esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso, l' autorità competente procede comunque alla valutazione. Fa il suo ingresso la «valutazione di impatto sanitario». Nuovo il "pre-screening": per le modifiche o le estensioni dei progetti il proponente può richiedere una valutazione preliminare per individuare entro 30 giorni l' eventuale procedura da avviare. Il Dpcm 27 dicembre 1988 con le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale è abrogato e sostituito dal nuovo Allegato VII alla parte seconda Dlgs 152/2006. Gli altri allegati subiscono modifiche sostanziali: i progetti di cui all' allegato II sopportano la Via statale mentre soggiacciono alla verifica di assoggettabilità i progetti di cui all' allegato II-bis; i progetti di cui all' allegato III sono sottoposti alla Via regionale e i progetti di cui all' allegato IV sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a Via regionale. Per la



verifica di assoggettabilità a Via il proponente potrà esibire solo lo studio preliminare ambientale e non gli elaborati progettuali. Non basta, sotto il profilo procedurale, la nuova disciplina presenta due punti qualificati: la disciplina delle fasi del procedimento di Via, che diventano elementi vincolanti in sede di recepimento per gli Stati membri; quindi, le Regioni potranno solo disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali; il rapporto tra Via e autorizzazioni aventi a oggetto la realizzazione e l'esercizio del progetto; si chiarisce finalmente che la Via è una procedura il cui esito finale va posto alla base delle successive autorizzazioni. Sul punto, tutti i procedimenti paralleli (Vas, Via, verifica di assoggettabilità a Via, valutazione di incidenza e Aia) confluiscono in un procedimento unico e la disciplina è rimessa alla radicale riforma dell'articolo 10. In caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a Via, l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) può essere rilasciata solo dopo che, all'esito di tali procedure di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a Via. © RIPRODUZIONE RISERVATA.